REGOLAMENTO (CEE) N. 933/83 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1983

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2192/82 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2192/82 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 575/83 (3), prevede le condizioni cui deve soddisfare la dichiarazione di consegna ;

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio (4) prevede che le eventuali misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime in vigore a quello previsto dal presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1433/82 (6), e che rimangono applicabili per il periodo strettamente necessario per facilitare il passaggio da un regime all'altro ;

considerando che l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2192/82 prevede che gli Stati membri possono derogare nella misura necessaria alle disposizioni degli articoli 4 e 5 dello stesso regolamento sino al 31 dicembre 1982 ; che è risultato che l'applicazione da parte degli Stati membri di alcune delle condizioni cui deve soddisfare la dichiarazione di consegna incontra difficoltà ; che è pertanto opportuno prorogare il periodo durante il quale gli Stati membri possono derogare alle disposizioni degli articoli 4 e 5 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2192/82 è sostituito dal seguente testo :

« 3. Gli Stati membri possono derogare nella misura necessaria alle disposizioni degli articoli 4 e 5 sino al 30 giugno 1983. Gli Stati membri notificano non appena possibile alla Commissione le misure da essi adottate in applicazione del presente paragrafo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 233 del 7. 8. 1982, pag. 5.
(3) GU n. L 69 del 15. 3. 1983, pag. 8.
(4) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(6) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 32.